Anno 3. Torino, Sabbato 23 Marzo 1850. Numero 82

L'OPINIONE

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	Sem.	Anno
In Torino, lire nuove	« 12	« 22	« 40
franco di posta nello Stato	« 13	« 24	« 44
franco di posta sino alconfini per l'Estero	« 14 50	« 27	« 50

Per un sol numero si paga centesimi 25 presso in Torino, e 35 per la posta.

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI
In Torino, presso l'ufficio del Giornale, Piazza Castello, num. 21, ed principali librai.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni postali.
Le lettere ecc. indirizzarle franche di Posta alla Direzione dell' OPINIONE.
Non si darà corso alle lettere non affrancate
Per gli annunzi centesimi 25 per riga.

TORINO 22 MARZO

LA POLITICA DEL PIEMONTE

Il Piemonte ha bisogno di farsi dimenticare per tre anni dalla diplomazia europea, ecco un concetto sortito dalla bocca di un sedicente uomo di Stato, ed applaudito dalla turba ignorante e reazionaria. Per noi, questo non è un innocente epigramma, ma un pericolosissimo controsenso. Ed infatti cosa dovrebbe fare il Piemonte per raggiungere il desiato scopo di essere dimenticato? dormire nell' inazione interna, vivere nell' isolamento all' estero, aspettando in questa dignitosa posizione il sorriso della Provvidenza. Abbiamo detto inazione nell' interno, perchè qualora volesse collo sviluppo delle sue istituzioni applicare realmente lo Statuto, esso incorrerebbe nel pericolo di ricordare la sua esistenza alle potenze estere, e ciò con loro grave dispiacere. Noi ne abbiamo una prova recente nella legge Siccardi. Chi avrebbe creduto che una disposizione che abolisce il foro ecclesiastico, rilegato fra le antichità storiche di pressochè tutti gli Stati europei, avrebbe minacciata la pubblica tranquillità, e fatto rinascere nell' Austria la velleitá di una visita a Torino? Chi potrebbe immaginare che una strada ferrata che da Genova ci pone in comunicazione colla Germania, dovesse ispirare tante inquietudini al sig. De-Bruck, e spingere il canuto Maresciallo a creare una flottiglia sul Lago Maggiore? Eppure la cosa è in questi termini, e così la intende anche il benemerito Ministro dell' Interno, che per continuare il dolcissimo sopore, impedisce la pubblicità delle sedute dei Consigli Comunali. Quanto all'estero, per supporre che il Piemonte possa farsi dimenticare, bisogna supporre che il Piemonte non sia più in Europa ma nell' Oceania, che la sua posizione non sia più fra la Francia e l' Austria, che non rappresenti in Italia il principio della nazionalità, che la sua storia sia un sogno, una favola, che non abbia tradizioni, nè speranze, che finalmente abbia la libera scelta di dormire o di vegliare. Suppongasi infatti una guerra tra la Francia e l' Austria, tra l' Inghilterra e la Russia, a che gioverebbe la sua inazione? potrebb' essa impedire ai combattenti di scegliere nuovamente Marengo per campo delle loro battaglie, e Genova andrebbe forse esente da un nuovo blocco, come ai tempi di Massena? l' unico mezzo per opporsi a quest' invasione sia da una parte sia dall'altra nelle attuali condizioni dell'Europa, è parteggiare per uno dei due rivali, altrimenti il Piemonte rimarrà schiacciato fra mezzo.

Or bene, esaminiamo quali sono le alleanze possibili, e quali le necessarie. Quella della Russia non ci recherebbe altro frutto che la sicurezza del nostro commercio con Odessa, ma ci lascierebbe esposti alle ire di lord Palmerston. Ora noi domandiamo a che varrebbe l' aver libero accesso in quella stazione del Mar Nero, se da Genova non potesse salpare un solo bastimento? non è certo la flotta russa che forzerebbe il passaggio dei Dardanelli, se Parker ne avesse la sorveglianza. Poco c'importa a noi d'avere un granaio a Odessa, se con solerti cure sapremo ritornare la Sardegna alla prisca floridezza. Del resto non ci inquietiamo, la Russia *non ci vuole*. L' alleanza della Spagna non può considerarsi che come uno scherzo di qualche lepido uomo di Stato che desidera assistere come ambasciatore al parto dell'interessante Isabella. — Qual aiuto si pretende dall' *invincibile armada* di Ferdinando Cordova? qui non abbiamo un Papa da ristabilire. Del resto per chi conosce le relazioni del gabinetto inglese con Narvaez dopo l' affare del matrimonio del Duca di Montpensier, è in caso di misurare il pericolo di una simile alleanza.

Volete unirvi colla Francia? desiderate fondere i vostri interessi, le vostre aspirazioni, con un Governo agonizzante, o colla sfrenata demagogia? sarebbe una stranezza tutta nuova, quella di un Ministero che deplorando l' immunità del nostro paese da tutti gli scandali dei socialisti, volesse trovar modo di innestare il mal seme anche fra noi. Colla Francia bisogna temporeggiare, fino a che si veda ove tenda, e qual esito abbia la lotta che ivi si combatte. Siamo noi in situazione di arrischiare un'alleanza con quella Repubblica, che domani può sparire, rinnegarci, e lasciarci sotto il peso dell'altrui vendetta? Se realmente avesse voluto giovarci, poteva farlo nel 1848 (quando aveva all'Alpi un'armata di 100/m. uomini, nel 1849 quando fu invitata ad occupare la Spezia colla sua flotta; ma ora che trasforma i suoi soldati in *Svizzeri* papalini, che s' unisce ai Croati per accompagnare il Papa in Vaticano, cosa siamo in diritto di attendere?

Dell' Austria abbiam già parlato; attualmente dobbiamo tenerci lontani dal suo consorzio; le sue minaccie alla frontiera, e il suo *disprezzo pel nostro Governo*, *svelato in importanti occasioni*, indicano abbastanza qual' è il partito che vuol aiutare in Piemonte. Quando parliamo dell' Austria sventuratamente parliamo del Granduca di Toscana, e del Re di Napoli, l' uno incapace di far bene, l' altro espertissimo nell' operar male. Dicemmo che il Granduca è inetto al bene, e difatti a che giova se lord Palmerston designa il Governo Sardo a mediatore per la vertenza degli indennizzi dei sudditi inglesi a Livorno, a che giova *questo omaggio che la prima potenza dell' epoca attuale fa alla nazionalità italiana*, se essa non ha volontà propria per accettarlo, e si lascierà forse dettare il rifiuto dall' Austria? Quanto a Napoli, lo ripetiamo, nessun regnante è più incerto del futuro, di Re Ferdinando. Egli lavora a rendersi impossibile, ed essendo quindi in una via diametralmente opposta a quella che segue l' augusta e benemerita Dinastia di Savoia, ogni vincolo di comunità di interessi è un delitto politico.

Rimangono l' Inghilterra e la Prussia — nemica la prima della Russia, la seconda dell' Austria. Innanzi tutte non bisogna dimenticare che l'Austria per quanto sia ora sotto il fascino cosacco, nella quistione d' Oriente ha interessi comuni coll' Inghilterra. Se questa potenza tende a mantenersi uno sbocco nell' Impero Turco, quella è dalla forza della sua posizione geografica obbligata a mantenersi possente stato Danubiano ed a sorvegliare la preponderanza della sua rivale. La quistione Greca non è che un episodio di quella d' Oriente, ed è osservabile come la politica del gabinetto di Vienna se ne tenga pressochè in disparte. Ci piace su tale proposito citar qui un estratto di un dispaccio del conte Pozzo di Borgo, ministro russo, scritto nel 1829, dal quale apparisce come il principe di Metternich ora sotto un pretesto, ora sotto un altro cercasse d' impedire la formazione di un Regno Greco; esso prevedeva che sarebbe stato un punto d'appoggio per i russi onde agire sul Mediterraneo e la Turchia.

« L' insurrezione greca scoppiò; il principe di Metternich preso tosto la risoluzione di far ripiombare sul capo di quel popolo infelice la scimitarra del Sultano; pel corso di quattro anni continui egli paralizzò od impedì lo sviluppo dei più nobili sentimenti, senza alcun riguardo nè alla delicatezza della posizione della Russia, nè ai suoi interessi, abusando costantemente della confidenza che gli veniva accordata, e facendo delle promesse solo per non mantenerle mai. Finalmente giunge il momento nel quale la Russia, la Francia e l' Inghilterra vogliono intendersi per far cessare i massacri che si succedevano senza fine in questa sanguinosa arena. Ebbene l'Austria rifiuta di aderirvi e mette tutto in opera, ad onta delle ripetute proteste, per obbligare il sultano a rigettare la combinazione che gli veniva proposta, allo scopo di conservargli l' impero, e non esporlo a più grandi pericoli.

« Questa tattica funesta durò due anni; fu denunciata dai rappresentanti di tutte le potenze che videro in mille maniere i movimenti sui luoghi stessi; finalmente il sultano obbliga gli ambasciatori delle tre corti ad abbandonare Costantinopoli; egli insulta, provoca la Russia, viola i trattati. L' imperatore è nella necessità di farsi rendere ragione colle armi (*Pozzo di Borgo*). »

Chè anzi aggiunge: « L'Austria è la potenza dalla quale la Russia non credeva certamente di ottenere quello che ha ottenuto, l' ingratitudine, Ristabilita sul suo trono dalle vittorie di Alessandro, Francesco I ritrasse immensi vantaggi dalla magnanimità del suo più grande alleato. »

Ove accadesse quindi un conflitto fra Nicolò e la Gran Bretagna, noi non crediamo che il gabinetto viennese si lascierebbe, almeno così facilmente, indurre a prendervi parte. Ed infatti o l'Inghilterra resta vincitrice, e Trieste, Pola, Lissa, Cattaro, con tutto il recente naviglio austriaco, cade nelle sue mani, o la Russia guadagna la difficile partita, e in questo caso l'Austria avrebbe cooperato per aumentare la preponderanza cosacca in Oriente, con gravissimo suo danno. Sotto questo rapporto adunque legandoci col gabinetto di S. James noi non corriamo alcun rischio. Altra cosa sarebbe se l'Inghilterra prendesse le difese della Prussia in una lotta coll'Austria; la nostra azione diverrebbe certamente più difficile; malgrado ciò, e dappoichè *situazioni facili* non esistono nei tempi che corrono, noi persistiamo nel ritenere che non potendo il Piemonte nel caso della lotta germanica coadiuvare il principio antinazionale propugnato dall' Austria, occorra stringersi colla Gran Bretagna e la Prussia. La prima ha un grande interesse nel mantenere la sua influenza in Italia, ora principalmente che la spedizione di Oudinot ha rovinato quella della Francia, ed aumentato quella dell'Austria. La seconda può aspettare un immenso utile commerciale nel riunire lo Zollverein col mar Mediterraneo; chè anzi noi pretendiamo che ove ciò accadesse, la città di Amburgo, principalissimo porto del mar Nordico, accederebbe immediatamente allo stesso Zollverein onde partecipare ai vantaggi del commercio d' Italia e di Oriente.

Non è soltanto oggi che noi insistiamo su questo argomento; da lungo tempo abbiamo avvertito il Governo, che ove l'abilità sua si limiti al *dolce far niente*, per quanto si adoprerà, *arriverà*, come disse Siccardi, *sempre l'ultimo*. L'inazione ministeriale, le posizioni ibride, profittano alla reazione che si organizza con quella pratica ed astuzia che hanno tutti i vecchi partiti. È necessario toglier ad essa le armi e la speranza di rinascere; bisogna sorvegliarla questa reazione, *ovunque si annida*, mostrarsi ugualmente inesorabili verso di essa, come verso la demagogia. In questa ardua fatica il concorso degli uomini di cuore non mancherà; e noi che se abbiamo soventi volte bersagliato il Ministero, abbiamo però sempre ripugnato dalle opposizioni sistematiche, perchè affogano qualunque Governo, noi, senza troppo orgoglio, nè troppa umiltà, appoggeremo colla nostra debole voce tutti quegli atti che valgano a trarci dal cattivo passo nel quale ci troviamo.

* *
* * *

LE SCUOLE REGGIMENTALI.

Basta egli che un' istituzione sia buona per essere autorizzati ad effettuarla? Vecchio dettato: volete un fine? pensate ai mezzi per conseguirlo. A noi pare che il Ministero della guerra abbia avuto in poco conto questo dettato quando ordinò che le scuole reggimentali il 1 dicembre 1849 fossero aperte. Imperocchè a nient' altro ei pensò che a questo: le scuole reggimentali siano aperte: Ei pensò al fine credendo che i mezzi venissero da sè. I mezzi per fondare una scuola si possono agevolmente ridurre ai seguenti: 1. locale acconcio; 2. arredi scolastici; 3. maestri; e un quarto che accenneremo fra poco. Ora molte delle

nostre scuole reggimentali difettano di adatto locale; e per convincersi di questa veritá basta visitarle; quanto agli arredi era impossibile provvederli quando il tempo mancava, bisognava quindi pensarvi dopo che le scuole erano già aperte, e a malgrado della migliore volontà e della massima attività degli ufficiali, essi mancano ancora in gran parte. E parliamo qui del semplice arredo materiale, quali sono i banchi, la carta, le penne, i calamai; che diremo poi dei libri pei maestri e pegli allievi? Si fece qualcosa pei maestri, ma nulla per gli scuolari; tantochè il primo libro di lettura compilato per ordine del Ministero, da esso approvato e uscito alla luce da parecchi giorni, non fu nemmeno raccomandato per ora al Corpo. Lasciamo stare che di tal libro, che deve essere la compagnia di ciascun allievo, non ne fecero che 3,000 copie, quando 30,000 non avrebbero forse bastato.

Ma che cosa dovrem dire delle provvidenze ministeriali per la formazione dei maestri? — Le scuole siano aperte pel 1 dicembre 1849. Dunque non è necessario aver dei maestri per insegnare: la scuola si fa egualmente senz' essi. Tutti finora credemmo che la scuola fosse una relazione tra due termini, l' uno che si chiama maestro, l' altro che si chiama scuolare; il Ministero ha trovato che una relazione può benissimo aver luogo con un termine solo: dimodochè d' or innanzi per avere una scuola basterà avere gli scuolari. E a noi pare ora mai tempo che questa scoperta ministeriale sia fatta di pubblica ragione per la somma sua importanza; poichè di essa si potrá giovare assai il Ministero della pubblica istruzione, il quale non avrà più da pensare a provvedere gl' insegnanti, ma solo gli allievi, e (ciò che importa agli economisti) il paese sarà esonerato dalle spese *immense* a cui deve sopperire per istruirsi. Ma lasciando la celia da parte, noi domandiamo a chiunque ha due dita di cervello se in questo procedere del Ministero vi sia qualche cosa che rassomigli al buon senso, e se non era meglio pensare a formar prima i maestri reggimentali e poi ad aprire le scuole. Si volle pensare a far le due cose contemporaneamente; ecco il male.

Intanto l'oro si è speso e si spende: la somma di circa 150,000 lire quali risultati produsse?

Ma non basta secondo noi avere adatti locali, gli arredi occorrenti ed i maestri: per fondare un complesso di scuole reggimentali si richiede ancora qualche cosa di più, si richiede l'uniformitá nell'organizzazione di esse. Quest' uniformità di organizzazione manca affatto nelle nostre scuole reggimentali: basta per persuadersene di visitarle; vi troverete disparità di metodi (in molte si insegna ancora col metodo irrazionale che si tenta sbandire dalle scuole comunali), diversità di libri, varietá nelle materie stesse insegnate. Era necessario incaricare una persona che conoscesse la natura delle scuole reggimentali, le materie da insegnarvisi e il metodo d'insegnamento, dell'organizzazione di tutte le scuole sovra il medesimo piano.

Bene è il vero che si tentò dal Ministero di effettuare questo concetto colla creazione del generale Ispettore delle scuole; ma osiamo dire, senza intendere di disconoscere i meriti specchiati di questa persona, che il suo mandato non può sortire l'intento. Imperocchè il generale Ispettore può benissimo fare la sua visita alle scuole per vedere i risultati che si ottengono, ma non crediamo voglia pretendere di essere un professore di metodo. E tale dovrebbe essere; poichè non si tratta soltanto di vedere i risultati della scuola, ma, quel che più monta, di esaminare i mezzi con cui essi si ottengono per sapere se con altri mezzi non se ne potrebbero forse ottenere dei migliori, per sapere in che cosa pecchino i mezzi che si adoperano onde correggerli.

Il Ministero rasentò questo concetto, ma non lo afferrò. Quando istituì la scuola normale di fanteria, non avea più che a fare un passo per compiere l'opera. Il Ministero della pubblica istruzione si giova dei professori di metodo per la scuola e per l'ispezione; e la cosa è razionale: chi fa la scuola è poi capace nella sua ispezione di giudicare se i maestri realizzino le idee che egli ha nella scuola insegnata.

Che cosa diremmo noi di cotesto Ministero, se incaricasse della scuola il professore di metodo, e dell'ispezione un avvocato, exempli gratia, o un medico? Vogliamo dire con ciò che il Ministero di guerra ha benissimo ragione di sapere se le scuole si facciano o no, e se si ottengano o no buoni risultati, incaricando dell'ispezione generale di esse un suo ufficiale; ma che questa ispezione non può essergli una garanzia sufficiente, e che un'altra ispezione ancora è necessaria, fatta da un professore di metodo incaricato di visitare le scuole, di correggere, ove d'uopo, il metodo dei maestri, di indicare i libri per questi e per gli allievi, di accennare le provvidenze necessarie in ordine ai locali, agli arredi, a tutto in somma che si riferisce al buon andamento di una scuola

Abbiamo detto che nell'istituire la scuola normale non avea più che a farsi un passo: questo consiste nel saper trarre partito dell'opera dei professori che vi sono chiamati, incaricandoli ad un tempo dell'ispezione delle scuole reggimentali. È chiaro che chi sviluppa in detta scuola un programma si trova meglio di qualunque altra persona in grado di vedere e giudicare se esso venga o no nelle scuole reggimentali effettuato.

Non ci illudiamo sulla difficoltà del conciliare la scuola e l'ispezione in ordine al tempo; ma questa difficoltà non è invincibile, ove le scuole reggimentali si ordinino diversamente. La scuola normale non durando che sei mesi, rimane un tempo più che sufficiente per far l'ispezione delle scuole reggimentali, quando il tempo di questa non coincidesse perfettamente col tempo di quella. E noi siamo d'avviso che le scuole reggimentali dovrebbero durare almeno 9 o 10 mesi, introducendo, ben s'intende, le modificazioni necessarie nell'orario, limitando anche, se occorre, il numero delle lezioni nella stagione in cui il soldato debbe occuparsi maggiormente nell' esercizio delle armi. Se poi il tempo delle due scuole venisse a coincidere esattamente, si potrebbe incaricare un solo dei due professori dell'ispezione lasciando all'altro la scuola intera durante l'assenza del professore ispettore.

Queste sono sommariamente le idee che ci credevamo in obbligo di manifestare relativamente alle scuole reggimentali. Speriamo che il Ministero non vorrà ritirarsi in faccia al molto che gli rimane ancora a fare riguardo ai mezzi di stabilirli definitivamente. L'istituzione è una delle più importanti del nostro regime costituzionale: e il Ministero attuale avrà le benedizioni dei soldati e della patria, quando continui l'impresa coll'ardore con cui l'ha cominciata.

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 19 *marzo*. Bisogna pur confessare che nel campo della maggioranza dell' assemblea regna il massimo disordine, e che l'accordo di cui parlano i suoi organi è piuttosto un desiderio che un fatto.

La nota del *Messager de la semaine* ha destate certe suscettibilità, ha rivelate certe divisioni che importa far conoscere. Dei 159 rappresentanti nominati dal *Constitutionnel* e dalla *Patrie*, e che si erano fatti protettori del *Messager*, parecchi rifiutano ogni malleveria per quel manifesto. Essi compresero essere immoderato ed un fatto gravissimo il protestare contro le istituzioni che si è chiamati a difendere. Fino da ieri l' *Opinion publique* protestava contro le asserzioni del giornale reazionario, dichiarando che i rappresentanti che in esso scrivono accettano soltanto la responsabilità degli articoli da loro firmati.

Quella dichiarazione era fatta in nome dei legittimisti, molti dei quali, tuttochè appartenenti alla maggioranza, scrissero al *Messager*, avvertendo di non accettare il manifesto. Altri rappresentanti non legittimisti, fra cui Benoit d'Azy, De Corcelle, ecc., fecero lo stesso. Dal canto suo Odilon Barrot incarica il suo interprete, l'*Ordre*, di smentire il manifesto, siccome quello che non esprime i suoi pensieri. Infine tante furono le proteste che piovvero addosso al sig. BeauFort, redattore in capo del *Messager de la semaine*, che fu costretto a disdirsi pubblicamente, aggiugnendo *che solo per errore fu detto che quella nota esprimesse l'opinione della maggioranza.*

Da ciò risulta che nelle picciole come nelle grandi cose il partito dell'ordine è tutt'altro che ordinato.

L'assemblea continuò nella seduta d'oggi la seconda deliberazione sulla legge del bollo, di cui ha già approvati 19 articoli.

Ieri si riunì al palazzo del Luxemburgo il congresso centrale d' agricoltura, di cui fu nominato presidente il sig. Dupin alla maggioranza di 183 voti sopra 203. Nel suo discorso il signor Dupin parlò contro le dottrine e le teoriche dei socialisti, le quali minacciando l' ordine sociale sono il più insurmontabile ostacolo ai progressi dell'agricoltura, la quale per migliorare ha di bisogno principalmente di sicurezza.

Pare veramente certo che il governo prepara alcune leggi tendenti a restringere le principali franchigie popolari. I giornali e le corrispondenze lo assicurano. Ecco quanto leggesi nella *Patrie*:

« Si assicura che il governo presenterà nella seduta di domani parecchi importanti progetti di legge, fra gli altri un progetto di legge intorno ai giornali ed un progetto contro le riunioni elettorali, di cui si è tanto abusato nelle elezioni del 10 marzo. »

L'Opinion publique ne annunzia cinque, compresi i due precedenti: gli altri tre sarebbero un progetto di legge sul giurì per modificare il numero de' voti necessari alla condanna, una legge sulla deportazione ed una legge per servire di *alien-bill*.

Senz' attendere che vengano presentate, la *Presse* comincia a combattere quelle leggi, le quali, a parer suo, non potrebbero riuscire ad altro che a dividere la Francia in due popoli; vincitore l'uno e vinto l'altro: l'uno oppressore e l'altro oppresso.

L'oscillazione della politica interna si riverbera alla Borsa. I fondi che si erano rialzati ieri, diminuirono oggi di nuovo. Il 5 0[0 ribassò di 25 cent. ed il 3 0[0 di 50 cent.

MALTA

Scrivono alla *Riforma* di Lucca in data del 12.

Si pretende da persone che si vogliono per ben informate che il re di Napoli sia venuto in possesso di un carteggio che si teneva tra 3 o 4 catanesi qui rifuggiti ed alcuni loro compatrioti tendente a combinare una cospirazione repubblicana. Si dice che Ferdinando tosto saputolo non ha trascurato un minuto secondo onde informare della grande scoperta il sig. Temple ministro britannico. Il sig. Temple scrisse sul proposito al nostro governatore, il quale si va occupando scrupolosamente su questo proposito. Del resto anche vero il fatto non credo che sia cosa di molta importanza come alcuni si affannano a dare ad intendere.

AUSTRIA

Vienna, 17 *marzo*. La Gazzetta di Transilvania, che si pubblicava già da tre anni ad Hermannstadt, e redatta con molta intelligenza dal sig. Barig è stata pur ora soppressa. Nissuno sa spiegarsene il motivo, molto più che quel foglio si tenne sempre nei termini della moderazione; ma si crede che l' unico vero motivo sia quello di voler far scomparire, la sola Gazzetta che si pubblicasse in lingua rumena o Valacca, così l'Austria mantiene la sua sua promessa di eguaglianza di diritti fra le nazionalità. Al vedere che tutti i fogli nazionali, Boemi, Croati, Magiari sono stati soppressi, e che il ministero di Vienna ne fonda due in lingua italiana, uno a Vienna, e l' altro a Milano, e facile immaginarsi quale specie di nazionalità sia quella che appoggiano tai fogli.

L' incoranazione dell' imperatore avrà luogo nella seguente estate; pei preparativi è stata nominata una commissione aulica.

Pare che vogliano disfarsi di Jellacich, allontanarlo dalla Croazia e dargli invece un comando militare. L' altro ieri ebbe dall' imperatore un' udienza che durò alcune ore ed alla quale assistettero il presidente del ministero e il nuovo ministro della guerra generale Degenfeld. Jellacich quantunque Croato, è un assai docile istromento del ministero; ma se egli non ottiene pei Croati e Schiavoni ciò che essi desiderano, è impossibile ch' ei possa mantenersi l' ascendente che finora ha esercitato sopra di loro. Dicesi ch' egli stesso abbia dichiarato, che se non ottiene quelle condizioni, lascia la sua carica di Ban. Il ministero vi è poco disposto così per propria inclinazione di prometter sempre e non mantener mai, come anco per non disgustare affatto il partito ungarese conservatore della pragmatica sanzione, il quale è potente per se ed è sostenuto da potenti protezioni, fra cui anco la Russia. A buoni conti sembra che il ministero abbia dovuto accondiscendere che i reggimenti ungaresi abbiano ad essere composti di soli ungaresi e non frammisti di altre nazioni.

È già da qualche tempo che il Ban è costretto a mantenere la sua autorità con atti dispotici: con un atto dispotico fece sopprimere lo *Slavensky jug*, poi annullò i regolamenti di stampa vigenti in Croazia, usurpando anche sull' autorità giudiziaria, e introdusse la legge di stampa austriaca; il giudice l'omonisa che non la volle riconoscere fu destituito, e destituì anche un suo parente Baldassarre Jellacich, vice-notaio del comitato di Agram, che fece alcune rimostranze contro l' ordine ricevuto di formare un nuovo comitato. È naturale che questi mezzi, i quali dimostrano la crescente opposizione che incontrano, devono sempre più disalienarsi gli animi.

I fogli di Prama riferiscono che nel solo mese di gennaio 71 persone abbandonarono la chiesa cattolica per passare nella protestante. È questa una conseguenza del contegno imprudente dello stesso clero cattolico il quale disgusta gli animi colle sue pretensioni reazionarie.

GERMANIA

Wurtemberg. Fu pubblicato il discorso della corona pronunciato all'occasione dell'apertura delle camere. Tutto il tenore di esso spira avversione alla Prussia, al sentimento popolare che chiama la Germania all'unità. Il re promette d'esser sincero, ma il pensiero di reazione vi si manifesta assai più chiaramente che nei dispacci del gabinetto di Vienna. L'unità germanica ivi vien detta un sogno pericoloso.

La vera *unità*, dice il re nel suo discorso, è la conservazione della *distinzione* delle provincie e dell'independenza delle popolazioni e tribù principali: stabilire una preponderanza di uno Stato sopra un altro « sarebbe la dissoluzione della Germania. » Ognun vede quanta sia la logica di questo ragionamento e come ripugni alla storia, la quale mostrò essere avvenute delle fusioni degli Stati minori coi maggiori e sorti dei regni che prima non erano senza che per questo la Germania cessasse di esistere.

Così mentre si difende la conservazione degli Stati di secondo ordine, quelli di un ordine inferiore si lasciano in balia della conquista. È già da lungo tempo che il governo di Wirtemberg desidera d'arricchirsi colle spoglie del granducato di Baden: spera forse di giungere al suo fine col propugnare il ristabilimento dell'antica confederazione, unica forma a suo avviso, con che può ricostituirsi la Germania?

I brani che alludono agli avvenimenti del 1849, formano la parte più strana di questo discorso. Rammentando i moti che costringevano il governo a sottomettersi all' assemblea di Francoforte, si scatena violentemente contro la Prussia che accusa d'avere stretta la lega del 26 maggio per servire i suoi particolari interessi e le sue passioni, sebbene ciò nocesse alla grandezza ed alla unità della nazione e fosse contrario alla pubblica opinione. Per tal modo stabilisce senza alcuna riserva che la Prussia ha voluto gettare la divisione in Germania col suo *Sonderbund*, obbligando gli abitanti ad annientarsi, privandoli di ogni guarentigia di durevole esistenza e violando scientemente il diritto federale e i trattati stabiliti in Europa.

Nell'annunciare alla camera che l'Austria ha aderito al progetto di costituzione redatto dalla Baviera il re espresse il fermo volere di mantenere il diritto antico, il diritto storico. Accenna poscia all'intenzione di fondare l'organizzazione delle camere sopra un censo elettorale, senza per altro indicarne il grado.

Il discioglimento della camera la pubblicazione di una legge elettorale e l' interruzione delle relazioni diplomatiche tra la Prussia e il Wurtemberg saranno come le conseguenze necessarie di questo discorso.

Baviera. Il giorno 13 corrente il ministro Von der Pfordten diede partecipazione alle camere del trattato conchiuso a Monaco nello scorso febbraio, e quindi della protesta che fecero

contro il parlamento di Erfurt i gabinetti di Vienna e di Berlino.

Dopo di avere annunciato che il nuovo concordato era stato comunicato ai governi di Ferlino e di Vienna, lo stesso ministro aggiunse che fra pochi giorni verrebbe presentato anche alla commissione centrale di Francoforte.

In quella seduta il ministro delle finanze presentò un progetto di legge che stabilisce un'imposta sulle rendite. L'imposta comincierà a prelevarsi sulle rendite che giungono a 200 fiorini: il *maximum* non deve oltrepassare il 2|00.

PRUSSIA

BERLINO, 17 *marzo*. Giusta il dispaccio telegrafico spedito alla *Gazzetta* di Colonia le trattative intavolate tra la Prussia e l'Austria per la definitiva costituzione della Germania non ebbero alcun effetto. È quindi probabile che i rapporti internazionali dei differenti Stati di Germania non subiranno modificazione alcuna, e che per forza di circostanze saranno rimessi sul piede del 1815.

Tale è lo scopo che si è prefisso il governo di Annover ed il nuovo ministero di Assia Cassel, che mantiensi al potere malgrado tutte le manifestazioni, sembra voglia seguirne le pedate.

La nomina del signor di Carlowitz a membro del governo federale sembra aver fatto grandissima impressione al gabinetto di Vienna.

La presenza del generale Rauch nello Scaleswig ebbe un risultato positivo. Tutte le truppe prussiane vennero ritirate dalle posizioni che esse occupavano per essere concentrate nello Schleswig. Le voci che correvano sull'entrata delle truppe danesi nello Schleswig non si confermano.

STATI ITALIANI

TOSCANA

LUCCA, 18 *marzo*. Leggiamo nella *Riforma*:

Ieri sera furono uditi nella nostra città alcuni gridi di Viva la Repubblica Francese, Viva i rossi, ecc.

Le persone di senno non hanno bisogno che noi facciamo dei commenti su fatti consimili.

Sentiamo che questa notte si è proceduto a parecchi arresti.

PARMA

Sotto data del 19 il Duchino emanò il seguente Decreto, il quale per le sue ingenue confessioni e per le sue savie disposizioni merita che lo riferiamo per intiero, dispensandoci da ogni commento:

« È pervenuto a nostra scienza che non pochi proprietari e fittaiuoli tanto di privati possidenti, quanto del patrimonio dello Stato, e di pubblici stabilimenti hanno licenziato e licenziano giornalmente i loro coloni, sia mezzajuoli che famigli da spesa o di altra denominazione, i quali coltivano i fondi su cui dimorano, non per giusta cagione, ma unicamente perchè quei contadini si conservarono sudditi fedeli al legittimo Nostro Governo, durante le passate anarchiche violenze politiche, e tali si mantengono e manifestano di presente non ostante le insinuazioni rivoluzionarie di quei loro padroni; ed è pure a Noi noto che la più parte di quei contadini non possono allogarsi in altre proprietà non essendo accettati nè dalle persone che posseggono quelle proprietà perchè nutrono sentimenti avversi al legittimo Governo ugualmente che quelle che loro dieder licenza, e quindi sono animate da un medesimo spirito, nè dalle persone di pensar retto ed affezionate a Noi, lasciandosi queste imporre dalla tristizia di quelle e da tema di procacciarsi dispiaceri o danni.

« Volendo por freno a tanto ardire del partito rivoluzionario che mira ad alienare da Noi una classe dei Nostri amatissimi sudditi che nutrono affezione e fedeltà al legittimo Nostro Governo, venendo ad un tempo in loro soccorso.

Abbiamo determinato e determiniamo:

Art. 1. Quind'innanzi e sino a nuova disposizione quando i proprietari od i fittaiuoli avranno giuste e legittime ragioni, e così quelle prevedute dal Codice Civile, od altre che saranno giudicate tali che giustifichino la data licenza ai coloni, dovranno far conoscere le ragioni medesime al Pretore nella di cui giurisdizione è situata la proprietà, il quale esaminerà sommariamente e diligentemente i fatti addotti e dopo sentite e ponderate le discolpe dei coloni giudicherà a termine di legge.

Art. 2. Le sentenze che i Pretori pronuncieranno su questa materia saranno sempre appellabili.

Art. 3. I Regi Procuratori presso i Tribunali Civili e Criminali e presso i Tribunali Civili e Correzionali veglieranno a che i Pretori giudichino sollecitamente siffatte cause.

Art. 4. Tutte le licenze date dopo il San Martino dello scorso anno 1849 sino al presente dai proprietari o fittaiuoli ai loro coloni, siano essi mezzaiuoli, o famigli da spesa o sotto qualsivoglia denominazione dimoranti sui fondi rurali affidati alla loro coltivazione non potranno avere verun effetto se non saranno state confermate entro il venturo mese di aprile dai Pretori rispettivi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 1.

Art. 5. Quando fosse scoperto che un Pretore avesse, per favorire il proprietario od il fittaiuolo, giudicato men che rettamente, sarà immediatamente destituito.

Art. 6. Se risultasse che l'ingiustizia commessa dal Pretore era nota a qualche Magistrato Superiore, cui è obbligo d'avere vigilanza verso di esso, e mancò di denunziare il colpevole; il detto Magistrato sarà pur egli destituito, salvo le altre pene stabilite dalle leggi quando l'ingiustizia fosse stata commessa dietro prevaricazione, concussione od altro delitto preveduto dalle leggi in vigore.

Art. 7. Tutte le Autorità Civili e Militari e principalmente i Comandanti delle Piazze ed i Reali Dragoni indagheranno le cagioni per cui i proprietari dei fondi rurali, od i fittaiuoli licenziano i loro coloni, e quando avranno certezza che le dette cagioni non hanno altro fondamento che l'essere i coloni stessi d'una opinione politica conforme al legittimo Nostro Governo, dovranno stenderne rapporto e trasmetterlo direttamente al Pretore cui può appartenere, il quale ne avrà quel riguardo che crederà di giustizia per l'istruzione della causa e per la sentenza da proferirsi.

INTERNO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

TORNATA 22 MARZO. — *Presidente il cav.* PINELLI

La seduta è aperta alle ore 12 1|2 colla lettura del processo verbale della precedente tornata, e del consueto sommario delle petizioni ultimamente presentate.

Approvatosi il verbale, l'ordine del giorno porta

Continuazione della discussione sul progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

Verte la discussione sull'art. 13 del seguente tenore:

« Art. 13. Hanno ragione alla pensione di giubilazione del grado superiore a quello di cui sono rivestiti, i colonnelli che abbiano esercitato per otto anni consecutivi sempre col medesimo grado di colonnello il comando di un corpo o di un reggimento.

« Gli altri ufficiali bass' ufficiali e caporali se avranno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante ».

Il dep. *Bertolini* propone una nuova redazione di questo articolo così concepita:

« Art. 12. Tutti gli altri militari graduati non contemplati nell'articolo precedente se avranno compito 12 anni di servizio effettivo e nello stesso grado avranno diritto ad un aumento del quinto della pensione loro spettante ».

Il dep. *Franchi* lo appoggia dicendo esser equo che riguardo a questo diritto d'aumento vengano i colonnelli parificati agli altri graduati inferiori, giacchè questi prestano forse un servizio più pesante, ed i colonnelli hanno un maggior compenso nella più grossa pensione.

Il R. *Commissario* vi si oppone avvertendo quanto sia maggiore la responsabilità che pesa sopra i colonnelli, rispetto a che dice rimettersi al giudizio degli uomini dell'arte.

Il dep. *Moja* dice che chi è arrivato al grado di colonnello dopo 22 anni servizio non può lagnarsi di un lento avanzamento; che se devonsi rimunerare i servigi resi, devesi però anche pensare un po' ai contribuenti; che i graduati superiori sono d'altronde abbastanza compensati colla proporzione addottata; propone egli quindi un emendamento per cui godrebbero del diritto d'aumento del quinto dopo 12 anni di servizio solo i graduati fino al tenente inclusivamente.

Il dep. *Mellana* appoggia l'emendamento *Moja* estendendo però il beneficio ai graduati superiori che per essere più giovevoli alla patria rifiutarono l'offerta di un avanzamento; al quale proposito osserva esservi fra gli altri l'esempio del dep. Trotti che, generale di brigata, rifiutava il comando di una divisione appunto per l'addotta considerazione.

Il dep. *Dabormida* propone all'emendamento *Bertolini* un sott'emendamento per cui gli anni di servizio verrebbero pei colonnelli ristretti ad otto, e lo sostiene coll'osservare che i colonnelli sono veramente gli uomini più influenti ed importanti dell'armata; che è quindi conveniente conservar loro questo prestigio del grado, questa distinzione non troppo d'altra parte dispendiosa per l'erario, giacchè dal 1831, epoca da cui è in vigore, non si verificò forse caso che un colonnello ne profittasse.

L'emendamento *Moja* posto ai voti è rigettato.

Procedesi quindi alla votazione dell'emendamento *Bertolini* e viene approvato.

Il dep. *Dabormida* — E il mio sott'emendamento?

Il *Presidente* dice aver posto ai voti prima l'emendamento *Bertolini*, come quello il quale più si scostava dal progetto escludendo ogni distinzione quindi anche quella proposta dal dep. Dabormida, che se però egli vuol formularlo come aggiunta, interrogherà la Camera se possa ancora mettersi ai voti.

Il dep. *Dabormida* insiste e presenta quest'aggiunta: « Tale durata sarà ristretta ad 8 anni pei colonnelli che per tal tempo avranno esercitato il comando di un corpo o di un reggimento. »

Il dep. *Bunico* si oppone a che venga posta ai voti la proposta *Dabormida*, giacchè dice essere apertamente in contraddizione coll'emendamento *Bertolini* già votato dalla Camera, conscia che con esso escludevasi ogni distinzione. Propone quindi la questione pregiudiziale.

Interrogata la Camera, vota per la questione pregiudiziale; si passa quindi all'articolo 14 così concepito:

« Art. 14. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo, ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'art. 16, o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'art. 19. »

Il dep *Tecchio* avverte che nella votazione del secondo alinea dell'art. 14 non s'abbia a pregiudicar quella dell'art. 19, altrimenti propone che prima si discuta questo.

Il *Relatore* afferma che la votazione dell'art. 19 non può esser per nulla pregiudicata da quella dell'art. 14.

Il dep. *Tecchio* dicesi soddisfatto da questa dichiarazione.

L'art. 14 messo ai voti è approvato.

Art. 15. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore.

È accettato senza discussione.

SEZIONE II. — *Del Servizio.*

Art. 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arrolamento e di nomina.

Il dep. *Petitti* crede dover avvertire come sienvi nell'armata allievi tamburri arruolati ai 10 anni i quali verrebbero a godere del diritto di giubilazione a 40 anni.

Il *R. Commissario* dice, che tal diritto è pur giusto il concederlo giacchè anch'essi avranno faticato per 30 anni.

L'articolo *è* approvato.

Art. 17. Non è computato nel servizio:

1. Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio ed è giubilato, sino al giorno della sua riammessione.

2. Il servizio prestato anteriormente alla diserzione.

3. Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna.

4. Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del Battaglione Cacciatori franchi.

Il dep. *D'Aviernoz* propone un emendamento al secondo alinea per cui si farebbe un'eccezione in favore del disertore che fosse rientrato volontariamente entro il termine di un mese.

Il dep. *Tecchio* vi si oppone, osservando esser necessario il massimo rigore a questo riguardo onde reprimere più che si possa la diserzione.

Messo ai voti l'emendamento *D'Aviernoz*, il solo proponente si alza ad approvarlo (*risa*).

È accettato quindi l'articolo quale sta nel progetto.

Art. 18. Il servizio prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari che fanno parte dell'esercito nazionale, sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

Il dep. *Bertolini* propone la seguente redazione dell'articolo soprascritto:

« Art. 18. Il servizio prestato in altre armate regolari, anteriormente alla promulgazione della presente legge, da militari che fanno parte dell'esercito nazionale sarà loro calcolato solo quando abbiano prestato 15 anni di servizio nello stesso.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati.

« In nessun caso però le campagne fatte al servizio delle altre armate daranno diritto al beneficio accordato all'art. 24.

« Sarà pure tenuto nessun conto delle campagne fatte contro la libertà ed indipendenza d'Italia. »

Dice il proponente un simile emendamento essere stato presentato dal maresciallo Soult nella legge del 1831; soggiunge che colla condizione dei quindici anni volle allontanare l'abuso di questa concessione, la quale altrimenti dovrebbe farsi anche a colui che avendo servito 29 anni nell'esercito straniero, per l'ultimo servisse nel nostro; dice infine che coll'ultimo alinea crede non aver fatto altro che interpretare il sentimento della Camera.

Il R. Commissario si oppone per la considerazione che stante la condizione dei 15 anni verrebbero esclusi molti ufficiali provenienti dalle armate austriache e spagnuole; dice poi applaudire al sentimento che ha suggerito l'ultimo alinea al deputato Bestolino, non creder però che ciò possa mai avvenire, nè che si debba farne espressa disposizione di legge.

Il dep. *Lanza* dice, che veramente la disposizione generale e che risguarda l'avvenire è il secondo alinea; che il primo paragrafo è piuttosto una disposizione transitoria la quale può anche essere trasportato in fine della legge; che essendosi su di esso manifestate molte divergenze egli propone che venga rimandato alla Commissione, onde essa, presa cognizione dei vari emendamenti, lo rediga di nuovo in maniera più conforme al sentimento della Camera.

Il dep. *Sineo* osserva, che trattandosi di decidere sulla sorte dei nazionali che servirono all'estero fa d'uopo lasciare un certo arbitrio discretivo al governo, onde questi possa far una distinzione tra individuo ed individuo, secondo i suoi singolari servigi, perchè non si venga p. es. a favorire chi ha servito la tirannia, come quello che provvide sempre al proprio onore. Propone perciò la sospensione ed il rinvio alla Commissione di tutto l'articolo.

La questione sospensiva posta ai voti è approvata.

« Art. 19. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizii militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare. »

Approvatosi senza opposizione l'art. 19, la Camera passa alla discussione dell'art. seguente:

« Art. 20. Il tempo scorso in aspettativa dagli uffiziali collocati in questa categoria in virtù del Decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo.

« Quanto agli uffiziali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 di dicembre 1815. »

Il dep. *Tecchio* domanda al R. Commissario opportuni schiarimenti sulle disposizioni relative al diritto di collocamento in aspettativa.

Il *R. Commissario* dice, essersi provveduto col regolamento 29 luglio 1849 a stabilire i varii casi che danno diritto al collocamento in aspettativa; egli osserva, che tali disposizioni avranno la forza di legge finchè non sia fatta una legge apposita, e dice, essere intenzione del Governo di presentarla insieme con quella sullo stato degli ufficiali, colla quale può far corpo.

Il dep. *Tecchio* dice, essere sorpreso che sinora il diritto al collocamento in aspettativa sia regolato con semplice decreto reale; e prende atto della dichiarazione del R. Commissario che il Governo presenterà un'apposita legge insieme con quella sullo stato degli ufficiali.

Il dep. *D'Aviernoz* fa presente alla Camera la poco favorevole situazione che è fatta col citato R. Decreto agli ufficiali collocati in aspettativa.

Il *R. Commissario* afferma, che assai peggiore condizione era stabilita per questi ufficiali coll'anteriore regolamento del 31 dicembre 1815; osserva che il R. Decreto del 28 luglio 1849 provvede provvisoriamente; non nega la necessità di fare all'uopo una nuova legge; ma osserva, non potersi ad un tratto avere in pronto tutte le nuove leggi delle quali si sente il bisogno.

Il dep. *Quaglia* propone un suo emendamento all'articolo 20, pel quale, modificandosi il primo paragrafo del medesimo, se ne sopprimerebbe il secondo.

Il dep. *Tecchio* modifica tale emendamento, proponendo una aggiunta all'articolo che, malgrado alcune osservazioni del deputato *Michellini* sulla inutilità della medesima, e l'asserzione contraria del proponente, che afferma essere necessaria per indicare che le accennate disposizioni sono transitorie, viene appro-

vata nei seguenti termini: « Queste norme avranno effetto fino a che sia promulgata la legge sullo stato degli ufficiali. »

L'art. 20 è posto ai voti ed approvato colla proposta aggiunta.

« Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è ragguagliato al servizio d'ordinanza: quello scorso in congedo illimitato è contato per intiero nel computo degli anni necessari per aver diritto a giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione ».

« Art. 22. Qualunque servizio effettivo si computa per intiero fino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione; ma pel tempo eccedente, il servizio nello Stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze, e forti, nel Battaglione veterani e nei veterani dell'Artiglieria e del Genio è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma, o di Sardegna non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali addetti all'accademia od al collegio militare, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intiero.

« Quanto ai commissarii di leva essi hanno ragione quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

A quest'articolo il R. Commissario propone il seguente emendamento nel secondo paragrafo: « Il servizio però degli uffiziali e bass' uffiziali addetti *allo stato maggiore del Corpo veterani ed invalidi, di quelli addetti al Ministero di guerra ed agli uffizi dal medesimo dipendenti, all'Accademia militare ed ai collegi dei figli di militari*, tuttochè ecc. »

Il *Relatore* si oppone all'adozione del proposto emendamento, non che a quella di un altro analogo proposto dal dep. Quaglia egli afferma che agli invalidi ed ai militari destinati ad ufficio sedentario non si devono riconoscere maggiori diritti che non ai militari in attività di servizio.

Il *regio Commissario* dice, non doversi tralasciare di fare quanto ora si può in attesa di quanto potrà meglio farsi in avvenire; dice, provvedersi coll'emendamento da lui proposto agli invalidi e veterani, ai quali vengono già il più delle volte estesi eguali provvedimenti per commiserazione.

Partecipazione del Ministro degli affari esteri.

Approvatosi senza modificazione il paragrafo primo dell'articolo 22, il presidente del Consiglio dei Ministri domanda la parola per annunciare alla Camera, in ubbidienza all' incarico avutone da S. M., un avvenimento felice per la regal Famiglia, la conclusione seguita il 19 del corrente mese del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova con S. A. la principessa Maria Elisabetta, nipote del re di Sassonia.

Il *Presidente* dà atto a nome della Camera di questa comunicazione, e propone che una deputazione della medesima si rechi ad accomplire con S. M. per sì fausto avvenimento.

La Camera aderisce a tale proposta, e viene stabilito che la deputazione sia composta del numero di sei deputati estratti a sorte.

Continuazione della discussione sulle pensioni militari.

È quindi posto ai voti ed approvato il secondo paragrafo dell'art. 22 coll'emendamento propostovi dal regio Commissario.

Il dep. *F. Spano* vorrebbe che anche allo stato maggiore del corpo Invalidi in Sardegna sia esteso il beneficio stabilito col secondo paragrafo dell'articolo allo stato maggiore dei veterani ed invalidi, allegando che, essendo eguali le istituzioni, ne debbono essere eguali anche i diritti.

Il *R. Commissario* si oppone all'adozione del proposto emendamento, allegando la tenuità del numero degli invalidi in Sardegna, e osservando che il beneficio stabilito nel secondo paragrafo in favore dello stato maggiore dei veterani ed invalidi venne proposto in vista delle faticose attribuzioni che porta seco un'amministrazione che si estende a più che 3,000 veterani ed invalidi.

Il dep. *Spano* afferma che il lavoro di una simile amministrazione è sempre lo stesso tanto in vantaggio di molti, che di pochi.

Posto ai voti l'emendamento *Spano*, non è adottato; approvatosi quindi il terzo paragrafo, è posto ai voti ed approvato l'intero art. 22.

« Art. 23. Quanto agli uffiziali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri nei carabinieri reali, ai bass'uffiziali, brigadieri e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

A quest'articolo si oppone il dep. *F. Spano*, il quale, osservando come esigansi coll'art. 2 trent'anni di servizio per aver il diritto alla pensione, afferma non potersi ammettere nell'art. 23 una abbreviazione di tempo, coll'aumentarsi di un quinto di più il prestato servizio nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione; egli opina, doversi stabilire altri vantaggi in favore dei militari contemplati in quest'articolo, ma non abbreviarsi in opposizione all' articolo secondo della legge il loro servizio.

Il *R. Commissario* allega a motivo del favore, che sostiene doversi accordare ai militari contemplati nell'articolo, il grave e faticoso servizio affidato ai corpi cui essi appartengono, e alla difficoltà che essi possano essere in grado di approfittare della pensione dopo 30 anni di servizio.

L'art. 26 è approvato senza modificazione, e quindi è data lettura dell'articolo seguente:

« Art. 24. Le campagne sono computate in aggiunta alla durata del servizio.

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state riunite per agire contro il nemico, od in corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Qualsiasi la durata della campagna, essa è calcolata per un anno intero; ma nel periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo per decreto reale si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli uffiziali dello Stato Maggiore d'una piazza forte, agli uffiziali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che presidiano è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale Piazza sarà sottoposta a blocco od assedio o si troverà nella zona delle operazione di guerra in istato di difesa.

« Il servizio militare a bordo in pace o sulla costa in tempo di guerra marittima è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva ».

Il dep. *Mantelli* domanda in che modo si voglia intendere il primo paragrafo, per quanto tempo è computata una campagna; se è computata per un anno di servizio, come egli crede, propone che si dica: « Le campagne, qualunque ne sia la durata saranno computate ciascuna in ragione della durata di un anno intiero ».

Il *Relatore* dice, che intenzione della Commissione si era quella di stabilire che le campagne saranno computate come anni per gli aumenti di pensione oltre a' trent' anni di servizio richiesti dall' art. 2; egli propone che l' articolo sia redatto nei seguenti termini: « *gli anni di* campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio ».

Il dep. *Cossato* propone vi si aggiungano le parole « necessario per aver diritto alla pensione ».

Con questi emendamenti è approvato il primo paragrafo dell' art. 24, e senza modificazioni è approvato il secondo.

Al 3 paragrafo il dep. *Lanza* osserva, non doversi con decreto Regio decidere l' importante quistione se una campagna di dodici mesi debba computarsi per due; perciò egli propone il seguente emendamento « salvo che venga deciso per legge doversi quel periodo di tempo computare per due campagne.

Il R. *Commissario* afferma che chi comanda deve avere la facoltà di decidere quando si debbano computare due campagne invece di una nello stesso spazio di tempo.

Il dep. *Lanza* dice incostituzionale tale facoltà accordata al potere esecutivo, allegando le maggiori spese che possono occorrere; e le spese dello Stato dice non potersi aumentare senza consenso del Parlamento.

Il dep. *Sineo* sostiene pure questo principio, e il R. Commissario aderisce al proposto emendamento.

Il dep. *Barbier*, osservando non potersi contare per campagne intere quelle che possono durare tre soli giorni (*rumori*), propone al paragrafo terzo l'aggiunta che le campagne saranno computate quando non abbiano durato meno di tre mesi.

Tale emendamento non è appoggiato.

Approvatisi senza discussione gli altri paragrafi dell'art. 24, è questo pure posto ai voti ed approvato.

« Art. 25. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio, o di grado è computato per un anno intiero quando oltrepassasse la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Il dep. *Tecchio* propone una aggiunta a questo articolo per la quale è stabilito che « il servizio che dà diritto alla giubilazione deve essere fatto senza interruzione in nome proprio, salve le eccezioni stabilite nella presente legge, » e in appoggio a tale suo emendamento fa presenti le maggiori spese che lo Stato incontrerebbe, ammettendo come buoni gli anni di servizio prestato dai surroganti.

Il dep. *Dabormida*, osservando che presto sarà presentata una legge sulla leva e le surrogazioni, dice, che sarà allora il caso di discutere la proposta *Tecchio*, e stabilire le opportune distinzioni tra surroganti e surrogati.

Il dep. *Tecchio* afferma, non volere entrare a discutere se sia utile o no il principio del rimpiazzamento per surrogazione; ma osserva, non dovere lo Stato per motivo delle surrogazioni sopportare un maggior peso per le pensioni.

La proposta *Tecchio* dopo nuove osservazioni in proposito del dep. Dabormida, non è approvata.

Approvatosi invece senza modificazione l'art. 25, è data lettura dell'articolo seguente:

« Art. 26. Sono eccettuati dai vantaggi assegnati agli articoli 11 e 22 ai corpi speciali, i veterinarii, i maniscalchi, i capi operai, ed operai, il tamburro maggiore, tromba maggiore, capo musica, i caporali tamburri, i tamburrini, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri ».

A questo articolo il dep. *Valerio* propone la seguente aggiunta: « Non sono compresi in quest'eccezione le brigate operai, gli uffiziali e sott'uffiziali, capi operai, e sotto capi operai addetti agli stabilimenti speciali dei corpi dell'artiglieria e del genio. »

Il dep. *Demaria* propone l'esclusione dall'eccezione in favore dei veterinari nelle armi speciali.

Approvatosi l'art. 26, è aperta la discussione sulla aggiunta proposta dal dep. Valerio, che dal dep. *Michellini* è emendata nelle seguenti parole: « godranno tuttavia dei suddetti vantaggi ecc. » vale a dire dei vantaggi di cui si parla nell'articolo.

Il dep. *Dabormida* opina, non essere esclusi dall'art. 11 i militari cui accenna il dep. Valerio; egli propone la soppressione della parola *brigata operai* nell'aggiunta che è ora in discussione.

Il *Relatore*, osservando che la proposta merita di essere attentamente studiata, propone la questione sospensiva, il dep. *Valerio* vi aderisce, e la Camera l'approva.

Il dep. *Chiò* domanda se gli uffiziali sanitari delle armi speciali godano i favori contenuti negli articoli 21 e 22.

Il *Relatore* risponde che non li godono, avendo giubilazioni pel loro servizio di ufficiali sanitarii e non come ufficiali delle armi speciali.

Il dep. *Chiò* soggiunge, essere allora inutile ogni articolo speciale a loro riguardo.

Rimessa la continuazione della discussione a lunedì, si procede all'estrazione a sorte della deputazione per accomplire S. M. pel fausto avvenimento della conclusione del matrimonio di S. M. il duca di Genova, e di un'altra per assistere alla messa funebre che si celebrerà domani nella cattedrale in suffragio dei morti alla battaglia di Novara. La prima di queste deputazioni riesce composta dei deputati: Cappellina, D'Aviernoz, Bunico, Ponza di S. Martino, Rosellini, e Lanza. La seconda dei deputati: Josti, Leotardi, dottore Jacquemoud, Sappa, Talucchi, Chenal, Botta, Castelli, Pissard, e Berruti.

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione sul progetto di legge per l'appannagio di S. A. R. il duca di Genova.

Relazioni di Petizioni.

NOTIZIE

— Domani, 23 marzo, in tutte le Chiese Parrocchiali della Capitale si alzeranno preci al Signore in suffragio dei morti nella battaglia di Novara. La Messa nella Cattedrale avrà luogo alle ore 11 antimeridiane.

— Il Collegio elettorale di Recco, resosi vacante per la morte del deputato Marco Massone è convocato pel dì 1 del prossimo aprile.

— Nel nostro num. 79, accennammo ad una protesta del Ministero contro la nuova legge di emigrazione del maresciallo Radetzky. Com'è naturale noi siamo ben lungi dal guarentirne la forma, la quale assai più probabilmente sarà un dispaccio del sig. D'Azeglio contenente una deliberazione presa dal Consiglio dei Ministri presieduto dal Re, ed appoggiata poi separatamente dagli ambasciatori di Francia ed Inghilterra. La parola non cambia per altro il fatto.

CASALE. Una notificanza del Sindaco reca, che avendo il Consiglio comunale deliberato che il giorno 21 marzo venisse in perpetuo solennizzato, affinchè sempre viva e perenne si mantenesse la memoria della gloriosa resistenza fatta nel detto giorno e nel precedente dello scorso anno da questa città alle armi austriache, venne determinato dal Consiglio delegato:

1.o Che nel giorno 25 del corrente sia celebrata nella chiesa parrocchiale di S. Domenico una Messa seguita dal canto solenne del *Te Deum* coll' intervento del Corpo Municipale, della Milizia Nazionale e delle Autorità locali, le quali vorranno associarvisi;

2.o Che venga fatta da Consiglieri Municipali a ciò deputati ed in ciascuna parrocchia una distribuzione di pane alle famiglie povere;

3.o Che nel secondo giorno dopo Pasqua od in quell'altro in cui la liturgia della Chiesa lo permetta, venga coll'intervento del Municipio e della Milizia Nazionale, celebrata nella Chiesa parocchiale di S. Ilario una Messa funebre in commemorazione dei generosi che in quelle fazioni caddero vittime del loro amor patrio.

NOTIZIE DEL MATTINO

NAPOLI: Leggiamo nel *Tempo* che il 13 la Corte Suprema di Giustizia di Napoli rigettava il ricorso degli imputati Poerio e Nisco, per cui questi come militare, quegli come ex-ministro e (dice quel giornale) *ex-deputato* chiedevano di essere rimessi ai tribunali speciali della Corte militare e della Camera dei Pari riconoscendo incompetente la Gran Corte speciale criminale.

ROMA: Ancora un altro reggimento della *gloriosa* spedizione francese partì da Roma il 17 per ritornare in patria, il 33.o di linea.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore.*

G. ROMBALDO *gerente.*

FONDI PUBBLICI

Borsa di Torino — 22 marzo.

5 p. 100 1819, decorrenza primo ottobre	L.	93 25
» 1831 » 1 gennaio	»	— —
» 1848 » 1 marzo	»	— —
» 1849 (26 marzo) 1 ottobre	»	— —
» 1849 (12 giugno) 1 gennaio	»	88 75
Obbligazioni dello Stato 1834 decorr. 1 gennaio	»	— —
» » 1849	»	975 00
Azioni della banca nazionale god. 1 gennaio	»	1665 00
» » della Società del Gaz god. 1 genn.	»	— —
Buoni del Tesoro contro metalliche	»	— —
Biglietti della Banca di Genova		Scapito
da L. 100	L.	0 50
da L. 250	»	2 50
da L. 500	»	5 50
da L. 1000	»	11 12

Borsa di Parigi — 19 marzo.

Fondi francesi 5 p. 100 godimento 22 marzo	L.	92 15
» 3 p. 100 » 22 dicembre	»	57 10
Azioni della Banca godimento 1 gennaio	»	2257 00
Fondi piemontesi 5 p. 100	»	86 50
» » 5 p. 000 (12 giugno, god. 1 genn. certif. Rotschild	»	— —
» » Obbligazioni 1834 god. 1 gennaio	»	— —
» » » 1849 » 1 ottobre	»	960 00

Borsa di Lione — 20 marzo.

Fondi francesi 5 p. 100 godimento 22 marzo	L.	90 80
» 3 p. 100	»	— —
Fondi piemontesi 5 p. 100 1849 godim. 1 gennaio	»	86 85. 70
» » 1849 certificati Rotschild	»	— —
Obbligazioni dello Stato 1834	»	— —
» » 1849	»	— —

CITTA' DI TORINO.

Dovendosi per parte di questo Municipio dare ad appalto l'eseguimento dei lavori in istucco occorrenti per ornamento interno della Chiesa in costruzione nel Borgo Nuovo di questa capitale, per la complessiva somma di L. 46,356 10, si avverte che nessuno potrà essere ammesso a far partito, salvo mediante prova di sua idoneità.

La sola prova d'idoneità che sarà ammessa, risulterà dall'eseguimento di un modello fatto dall'artista sui disegni che gli saranno, a sua richiesta, somministrati dal direttore dei lavori sig. architetto Sada, e sul cui merito pronunzierà un'apposita commissione di persone perite che verrà instituita, e dalla quale saranno rilasciati certificati di ammessione.

Dal Civico Palazzo.

Torino, il 21 marzo 1850.

Il segretario,
VIGNA.

TIP. ARNALDI.